

N. 1964

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice SILIQINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1997

Disposizioni in materia del cognome dei figli

ONOREVOLI SENATORI. - Il 14 ottobre il deputato francese Jean Masson ha presentato alla Commissione per le questioni giuridiche e dei diritti dell'uomo del Parlamento europeo un progetto di rapporto dedicato alle «discriminazioni tra gli uomini e le donne per la scelta del nome di famiglia e la trasmissione ai figli del nome dei genitori».

La Corte costituzionale con ordinanza n. 586 dell'11-19 maggio 1988 ha ritenuto che la mancata previsione della facoltà della madre di trasmettere il proprio cognome ai figli legittimi risponde ad un bisogno di tutela dell'unità familiare. In questo senso la Corte non ha riconosciuto una lesione del principio di uguaglianza.

Una violazione del principio di uguaglianza è ravvisabile invece in tutti i casi in cui il figlio viene allevato dalla sola madre, in seguito a morte o abbandono del marito o divorzio: qui l'assunzione del cognome della madre in aggiunta o in sostituzione del cognome del padre, sarebbe possibile senza danno alcuno alla famiglia.

Non ritenendo funzionale l'adozione del doppio cognome fin dalla nascita, o il cosiddetto nome di famiglia, estraneo alla nostra tradizione, ci appare più opportuno intervenire sulle norme che prevedono la modifica del cognome, ampliandone le possibilità, per esaurire le conseguenze sopra indicate.

Con la riforma del diritto di famiglia, ai sensi dell'articolo 143-*bis* della legge 19 maggio 1975, n. 151, il cognome del marito non è più imposto alla moglie in sostituzione del cognome di nascita.

La prassi di attribuire il cognome paterno ai figli legittimi non corrisponde ad alcuna norma di legge positiva, anche se ha rilevanza poi nel possesso di stato di figlio legittimo (articolo 237, secondo comma, del codice civile) e nel riconoscimento di figlio naturale (articolo 262, primo comma, del codice civile).

A ben vedere la questione relativa alla scelta del cognome dei figli non appartiene al capitolo della parità fra coniugi: in una visione autenticamente liberale, il diritto di scegliere il cognome dovrebbe appartenere esclusivamente alla persona che lo deve portare, cioè al figlio. Si deve quindi poter riconoscere la possibilità al figlio di cambiarlo.

I motivi finora ammessi per il cambiamento del cognome sono rigidamente determinati dall'articolo 158 del regio decreto 9 luglio 1939 n. 1238 (ordinamento dello stato civile) per cui si può cambiare il proprio cognome solo «perchè ridicolo o vergognoso o perchè rivela origine illegittima». Con la presente legge si intende ammettere anche il caso in cui il figlio sia stato assistito ed educato essenzialmente dalla madre: se i legami affettivi si sono creati con la madre non vi sono motivi perchè il figlio per tutta la vita debba portare il cognome di una persona che gli appare estranea, solo perchè è geneticamente il padre. Le esigenze di certezza anagrafica e di unità della famiglia, che tendono a far prevalere il cognome del padre, in questo caso possono essere anche meglio soddisfatte con l'acquisto del cognome materno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 158 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è inserito il seguente:

«Quando il cognome, che si richiede in aggiunta o in sostituzione del proprio, è quello della madre, tra i motivi della domanda rientra anche la circostanza che alla sua assistenza ed educazione abbia provveduto esclusivamente o prevalentemente la stessa madre. Se il richiedente è minorene, la domanda è presentata dalla madre o dal tutore».

